

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA

Conto del Bilancio anno 2025

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122

Le limitazioni introdotte dal D.L. 78/2010 introducono vincoli precisi e puntuali sulla riduzione di alcune tipologie di spesa, valide anche per le autonomie territoriali: tali vincoli, proprio perché estremamente dettagliati, sono a rischio di incostituzionalità per lo stesso motivo che indusse la Corte Costituzionale, con sentenza n. 417/2005, a dichiarare l'illegittimità di alcune simili norme introdotte dal D.L. 168/2004 in quanto lesive del potere, da parte delle autonomie locali, di autodeterminare le modalità con cui raggiungere i vincoli finanziari posti dallo Stato a carico di tutte le pubbliche Amministrazioni. La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 1072/2010, ha espresso chiaramente il sospetto di illegittimità costituzionale di tali norme che limitano la spesa, per l'estremo dettaglio di tali vincoli rispetto alle spese effettuate dagli enti locali, al punto da non potersi inquadrare come norme di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

Articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010: partecipazione ad organi collegiali.

Non ci sono amministratori che percepiscono compensi per la partecipazione ad organi collegiali di cui alla normativa sopra richiamata: il limite è rispettato.

Articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010: indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte dalle pubbliche amministrazioni.

È stata applicata la riduzione del 10% prevista dalla normativa: il limite è rispettato.

Articolo 6, comma 5, del D.L. 78/2010: riduzione del numero dei componenti degli organi.

Nelle società e negli enti partecipati il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo non supera il numero massimo previsto dalla norma: il limite è rispettato.

Articolo 6, comma 6, del D.L. 78/2010: riduzione 10% compensi organi società.

Il limite si riferisce alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 nonché alle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria. Non ricorre la fattispecie: il limite è rispettato.

Articolo 6, comma 7, del D.L. 78/2010: la spesa annua effettuata per incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Obbligo cessato dal 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 6, comma 8, del D.L. 78/2010: la spesa annua effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può essere superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Obbligo cessato dal 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010: a decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Obbligo cessato dal 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 6, comma 12, del D.L. 78/2010: la spesa annua effettuata per missioni delle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Obbligo cessato dal 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 6, comma 13, del D.L. 78/2010: la spesa annua effettuata per la formazione del personale non può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009.

Obbligo cessato dal 2020 ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera a) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 6, comma 14, del D.L. 78/2010: la spesa annua effettuata per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Sono escluse dalla limitazione le autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 sono considerate autovetture i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. La spesa prevista per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nel corso dell'anno 2024 non supera l'80% della spesa sostenuta nel 2009: il limite è pertanto rispettato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Agostino Guerini Rocco